



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

IL DIRETTORE GENERALE

visto l'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dall'art. 84, comma 1, lett. p), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98;

visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e, in particolare, l'art. 7, che ha modificato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 31 ottobre 2023 ed entrato in vigore il 15 novembre 2023, avente ad oggetto il *“Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”*;

premesso che l'art. 12, comma 1, del d.m. n. 150/2023, dispone che il responsabile della tenuta della sezione speciale per gli organismi ADR, prevista dall'art. 3, comma 1 del citato decreto, è il Direttore generale degli affari interni, ovvero persona da lui delegata, incardinata o assegnata alla Direzione generale degli affari interni con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato;

visto l'art. 3, commi 2 e 5, del d.m. n. 150/2023, a norma dei quali la sezione speciale del registro è riservata agli organismi ADR ed è articolata nella parte prima, per gli organismi ADR pubblici e parte seconda, per gli organismi ADR privati;

ritenuto che il responsabile del registro verifica la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.m. n. 150/2023 per l'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie, ai sensi dell'art. 13, comma 7, dello stesso decreto;

vista l'istanza pervenuta a mezzo pec in data 26/09/2025, integrata il 30/01/2026 e il 13/02/2026, con cui GRASSI ALESSANDRA, nata a MILANO (MI) il 20/03/1978, in qualità di legale rappresentante di “ACCADEMIADR SOCIETA' BENEFIT S.R.L.”, ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.m. n. 150/2023 e ha chiesto l'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR di “ACCADEMIADR SOCIETA' BENEFIT S.R.L.”, con sede legale in BERGAMO (BG) (cap. 24128), VIA FRANCESCO NULLO n. 6, C.F. e P.IVA 04222800163, sito web WWW.ACCADEMIADR.IT, e-mail SEGRETERIA@ACCADEMIADR.IT, pec ACCADEMIADRPECSpace.IT;



verificato, in particolare, il possesso da parte di “ACCADEMIADR SOCIETA’ BENEFIT S.R.L.”, dei seguenti requisiti:

- impegno a svolgere le procedure di mediazione per la risoluzione, anche in via telematica, in conformità a quanto prevede l'articolo 141-bis, comma 1, lettere a), c), d) ed e) del Codice del consumo, delle controversie, nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle quali l'organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole;
- sede legale o disponibilità di una sede operativa in Italia, con locali, individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento dell’attività;
- sussistenza dei requisiti di onorabilità del rappresentante dell’organismo;
- tipologie di controversie trattate: settore energia elettrica, gas e idrico/servizi di trasporto/servizi postali e telecomunicazioni/servizi finanziari e bancari;
- lingue in cui possono essere presentate le domande e svolte le procedure: italiano, inglese e francese;
- impegno a garantire il rispetto, per i propri mediatori, dell'articolo 141-bis, comma 4 e comma 8, primo periodo, del Codice del consumo e, in caso di appartenenza a un organismo collegiale, a garantire il rispetto del comma 8, secondo periodo, e del comma 9 del predetto articolo;

verificato il possesso, da parte dei mediatori da iscrivere, dei requisiti previsti dall’art. 8, commi 1, 2, lettere a), b), c), d), e), 3, e dall’art. 9 del decreto ministeriale n. 150/2023, nelle persone di:

1. Avv. GRASSI ALESSANDRA, nata a MILANO il 20/03/1978
2. Avv. CARMINATI SILVIA, nata a ROMANO DI LOMBARDIA (BG) il 13/10/1984
3. Dott. CARNIO TIZIANO, nato a SEREGNO (MB) il 23/08/1975
4. Avv. ORSI ELENA, nata a ASMARA (Eritrea) il 21.02.1966
5. Avv. TORRI MICHELE DARIO, nato a LECCO il 02/03/1973

- sede legale: BERGAMO (BG) (cap. 24128), VIA FRANCESCO NULLO n. 6,
- struttura organizzativa: BERGAMO (cap. 24128), VIA FRANCESCO NULLO n. 6 - tel. 035 0800136
- sedi operative nel territorio della Repubblica italiana, per lo svolgimento delle procedure di mediazione:

1. BERGAMO (BG) (cap. 24128), VIA FRANCESCO NULLO n. 6,

visto il regolamento di procedura, redatto nel rispetto dell’art. 22 del d.m. n. 150/2023, e contenente l'impegno a svolgere le procedure di mediazione di cui al Codice del consumo nel rispetto dell'articolo 141-quater, commi 4 e 5 del medesimo Codice, e ad applicare le indennità dovute per il servizio prestato secondo gli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 3, dello stesso Codice;

ritenuto, quindi, che l’organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dal d.m. n. 150/2023,

DISPONE

l’iscrizione di “ACCADEMIADR SOCIETA’ BENEFIT S.R.L.”, con sede legale in BERGAMO (BG) (cap. 24128), VIA FRANCESCO NULLO n. 6, C.F. e P.IVA 04222800163, sito web WWW.ACCADEMIADR.IT, e-mail SEGRETERIA@ACCADEMIADR.IT, pec ACCADEMIADRPECSpace.IT, nella sezione speciale degli organismi ADR di cui all’art. 3, comma 1, del d.m. n. 150/2023, parte seconda – organismi privati, al numero progressivo 6.

L'organismo iscritto è tenuto a fare menzione del numero d'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle forme consentite di pubblicità.

L'organismo iscritto trasmette, a far data dal secondo anno di iscrizione, con cadenza biennale, i dati di cui all'art. 16, comma 9 del d.m. n. 150/2023 e deve attenersi agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 18 dello stesso decreto.

L'organismo ADR, nel rispetto dell'art. 141-bis, comma 2, del codice del consumo, non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.

L'organismo è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori iscritti negli elenchi di "ACCADEMIADR SOCIETA' BENEFIT S.R.L.".

La perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro degli organismi ADR comporterà la cancellazione dallo stesso, secondo le previsioni di cui all'art. 38 del d.m. n. 150/2023. Fuori dai casi previsti dall'art. 38 si applicherà l'art. 39 del d.m. citato.

Roma, 16/02/2026

IL DIRETTORE GENERALE
Sabrina MOSTARDA